

DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e, in particolare, l'articolo 69 relativo alla disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visti** il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 4 agosto 2010, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009;
- Visto** il decreto del Segretario generale 2 maggio 2011 relativo all'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane

Decreta

Art. 1

Commissione per i procedimenti disciplinari

Ferma restando l'attribuzione al Segretario generale dell'irrogazione delle sanzioni estintive del rapporto di lavoro, il potere di iniziativa dell'azione disciplinare e di eventuale irrogazione di sanzioni a conclusione del procedimento è di competenza dal Capo del Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane che lo può delegare, in tutto o in parte, ad uno o più Coordinatori di Uffici del Dipartimento.

Presso il Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane è costituita la Commissione per i procedimenti disciplinari quale organo designato all'esercizio delle azioni

disciplinari di competenza del Dipartimento nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale.

La Commissione per i procedimenti disciplinari è così composta:

- Dott. Tiziano Labriola - Referendario P.C.M. con incarico di I fascia - *Presidente*
- Dott. Antonino Costantino - Referendario P.C.M. - *Componente*
- Dott. Fabio Tota - Funzionario di Categoria A - *Componente*
- Dott.ssa Stefania Rossi - Funzionario di Categoria A - *Componente*
- Sig. Stefano Stefani - Funzionario di Categoria A - *Componente segretario*

Uno dei componenti della Commissione può essere scelto, senza costi a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i dirigenti di altre Amministrazioni dello Stato in possesso di comprovata competenza nella materia disciplinare.

Art. 2

(Regole di funzionamento)

La Commissione opera secondo le vigenti disposizioni sulla materia disciplinare.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre quinti dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente; in caso di impedimento del Presidente la presidenza è assunta dal componente di grado più elevato ed a parità di grado da quello con maggiore anzianità nel ruolo.

La Commissione per il compimento di singoli atti, può delegare uno dei suoi membri, ma la stesura degli atti finali di ciascuna fase del procedimento deve essere approvata a maggioranza dei componenti e sottoscritta dal Presidente, dal Componente delegato e dal Componente segretario.

La Commissione agisce attraverso l'avvalimento di apposita unità con competenza specializzata nella materia disciplinare collocata all'interno dell'organizzazione amministrativa del Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.

La Commissione, inoltre, ove richiesta, rilascia senza ritardo motivato parere sull'applicazione delle sanzioni inferiori di competenza dei Capi degli Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3

(Avvio dell'azione disciplinare)

La Commissione ha l'obbligo di verificare ogni notizia di illecito disciplinare.

Il Presidente della Commissione, entro dieci giorni dal ricevimento, per il tramite dell'unità di cui all'articolo 2, quarto comma, degli atti relativi a fatti o circostanze eventualmente rilevanti ai fini di una responsabilità disciplinare del dipendente, riunisce la Commissione per lo svolgimento di una seduta preliminare riservata all'esame di tali atti.

Al termine dell'esame, la Commissione, ove ritenga sussistenti le condizioni per l'avvio dell'azione disciplinare, elabora gli elementi della contestazione e l'ipotesi sanzionatoria e trasmette, attraverso l'unità di cui all'articolo 2, quarto comma, le risultanze di tale attività al Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

Ove il Capo del Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane ritenga di procedere alla contestazione, ne dispone la notificazione all'interessato, avvertendo altresì il dipendente che è tenuto a partecipare alla seduta, nella data fissata dal Presidente della Commissione, al fine di esercitare in essa il proprio diritto di difesa e che ha facoltà di farsi assistere da un procuratore legale ovvero da un rappresentante dell'organizzazione sindacale alla quale abbia conferito mandato, nonché di produrre documenti o relazioni e di richiedere, fino all'inizio della seduta di discussione, l'audizione di testimoni.

I documenti prodotti ed i testimoni richiesti dal dipendente vengono, comunque, ammessi dalla Commissione e valutati se dalla stessa ritenuti pertinenti e rilevanti ai fini del giudizio.

Art. 4

(Svolgimento della seduta di discussione)

Nella seduta di discussione il dipendente sottoposto al procedimento espone - personalmente o tramite il difensore o il rappresentante dell'organizzazione sindacale alla quale abbia conferito mandato - le proprie ragioni, formula domande da porre ai testimoni, eventualmente ammessi dalla Commissione, e deposita conclusioni. I testimoni sono esaminati direttamente dalla Commissione, anche sulle domande poste dalla difesa.

La Commissione può proseguire in caso di necessità la seduta di discussione in altro giorno dandone avviso in seduta stessa.

Art. 5

(Decisioni della Commissione)

La Commissione assume prontamente, con delibera al termine della seduta di discussione, le proprie decisioni in ordine al proscioglimento ovvero alle sanzioni ritenute applicabili al dipendente.

La delibera della Commissione è successivamente trasmessa al Capo del Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane assieme alle motivazioni redatte dal Componente designato quale relatore ed a tutti gli atti della difesa del dipendente.

Il Capo del Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, valutate le motivazioni espresse dalla Commissione e le difese del dipendente, assume le determinazioni conclusive del procedimento ovvero trasmette gli atti al Segretario generale in ipotesi di irrogazione di sanzioni estintive del rapporto di lavoro.

Art. 6
(Esecuzione)

All'esecuzione delle determinazioni conclusive del procedimento disciplinare sovrintende la Commissione, tramite l'unità di cui all'articolo 2, quarto comma che cura la notifica del provvedimento al dipendente sottoposto a procedimento e la comunicazione ai Dipartimenti ed Uffici competenti per gli eventuali adempimenti successivi.

Art. 7
(Dovere di riservatezza)

Fermo il diritto dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i componenti della Commissione ed il personale dell'unità di cui all'articolo 2, quarto comma, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti procedurali o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO